



Classificazione dell'estratto idroalcolico del frutto di *Vitis vinifera* L. come nuovo tipo di derrata alimentare

Data: 10.03.2026

È stata presentata all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV la domanda di classificazione di un estratto idroalcolico del frutto di *Vitis vinifera* L. come nuovo tipo di derrata alimentare.

Questa derrata alimentare è un **estratto idroalcolico del frutto di *Vitis vinifera* (nome comune: vite comune)**. Il frutto stesso è stato utilizzato per il consumo umano in misura significativa per secoli. Lo stesso vale per le foglie, la farina e l'olio di semi d'uva. Le gemme e alcuni estratti di semi d'uva (con il 65 % – 95 % di OPC) sono stati consumati prima del 15 maggio 1997 negli integratori alimentari, mentre gli acidi grassi liberi ottenuti per via enzimatica dagli oli di semi d'uva sono considerati nuovo tipo di derrata alimentare.

L'estratto del frutto stesso è ottenuto con una soluzione 70:30 di etanolo e acqua e contiene specifiche sostanze vegetali secondarie e altri ingredienti della *Vitis vinifera* L. in forma concentrata, ricavata mediante un processo di estrazione definito. Questo non corrisponde più alla composizione originale del frutto.

Sulla base delle informazioni attualmente a disposizione dell'USAV, non vi sono prove che questo specifico estratto idroalcolico del frutto di *Vitis vinifera* sia stato utilizzato come derrata alimentare per il consumo umano in misura significativa in Svizzera o in uno Stato membro dell'UE prima del 15 maggio 1997.

Se non vengono fornite prove contrarie che dimostrino una storia significativa di utilizzo come derrata alimentare prima della data di riferimento del 15 maggio 1997, allo stato attuale delle conoscenze l'USAV ritiene che questo estratto rientri nella definizione di nuove derrate alimentari ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02), in particolare nella categoria

«*derrate alimentari costituite da, isolate da o fabbricate con piante o parti di piante*» (art. 15 cpv. 1 lett. d ODerr)

ed è soggetto all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 dell'ODerr prima di essere immesso sul mercato.